

ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

**Redatto secondo il
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

CAPITOLO PRIMO

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

1.1 NATURA GIURIDICA DELL'ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

L'Istituto delle Suore dell'Immacolata è di diritto pontificio approvato il 29 maggio 1913; l'ente è civilmente riconosciuto in Italia con R.D. del 23 agosto 1934 ed è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo.

Il fine costitutivo dell'ente è di religione e di culto; esso ha la sede principale in Italia, come prescritto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'ente gestisce, secondo quanto stabilito dall'art. 16, lett. b), L. n. 222/1985, alcune opere, vale a dire attività concepite come connesse a quelle di religione e di culto, nel campo dell'istruzione e dell'educazione e nel campo socio-assistenziale; le attività di religione e di culto e quelle diverse sono svolte nel territorio di diverse Regioni italiane, ove sono insediate case dell'ente.

L'Istituto delle Suore dell'Immacolata, a seguire per brevità denominato semplicemente "Istituto", venne fondato da Don Agostino Roscelli, il 15 ottobre 1876 a Borgo Pila, Genova. Nel 1913 ottenne la definitiva approvazione della Santa Sede e nel 1935 furono approvate definitivamente le Costituzioni. Il fondatore, beatificato nel 1995, è stato proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II in data 10 giugno 2001.

1.2 FINALITÀ DELL'ISTITUTO

La finalità perseguita dall'Istituto, posta alla base anche del sistema di prevenzione penale adottato attraverso il presente Modello e soprattutto attraverso il Codice Etico, è offrire un ambiente cristiano e moralmente sano a giovani e bambini, ammalati ed anziani anche in collaborazione con altre Istituzioni ecclesiali e sociali. Tutte le opere gestite dall'Istituto sono accomunate dal:

- a) perseverare nell'offrire offerte formative qualificate dal punto di vista umano, morale, religioso e culturale nella convinzione che occorre fornire strumenti adeguati ai giovani perché possano gestire, secondo un progetto evangelico, la propria esistenza;
- b) vedere nel "povero" il fratello da servire con rispetto e delicatezza, serenità e semplicità, efficacia e costanza, adoperandosi concretamente a tal fine;
- c) testimoniare con uno stile di vita sobrio ed accogliente la conformità a Cristo umile e misericordioso;
- d) sentirsi parte viva della Chiesa e con essa lavorare e soffrire per l'evangelizzazione e la promozione della persona umana.

L'identità e lo spirito dell'Istituto e dei membri che operano in esso si caratterizza per:

- particolare devozione verso la SS. Vergine;
- l'agire attraverso la vicendevole mutua carità;
- l'amore all'Istituto;
- la carità cristiana;
- la fede e la rettitudine d'intenzione;
- la preghiera;
- l'umiltà;
- la mortificazione;
- l'allegrezza e la semplicità.

Questi principi comportamentali, che per le componenti della comunità religiosa rientrano nei doveri di diritto canonico universale e particolare, devono essere posti alla base

dell'operato dei laici, dipendenti e collaboratori esterni, che prestano servizio nelle opere dell'Istituto, nei limiti di quanto possibile secondo la legislazione applicabile. È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare che i comportamenti del personale laico siano coerenti con il carisma dell'Istituto e, in caso negativo, sollecitare le figure civilisticamente e canonicamente competenti all'adozione delle conseguenti azioni correttive.

1.3 L'APOSTOLATO DELLE SUORE

Nelle varie opere di apostolato gestite dall'Istituto, le Suore agiscono costantemente nel più sincero amore fraterno e con spirito di collaborazione volenterosa ed aperta con le altre Consorelle e con il personale laico, testimoniando sempre la loro vita consacrata.

Apostolato educativo

Le Suore devono perfezionarsi sempre più in quelle virtù che più concorrono ad ottenere il fine del loro ministero quali la pazienza, la calma, la dolcezza, l'affabilità, l'allegria, la mansuetudine, la prudenza, la dissimulazione, la discrezione, la buona maniera, la piena confidenza in Dio ed in Maria e la carità. Devono amare lo studio di tutte quelle cose che dovranno insegnare e non stancarsi mai nel miglioramento della preparazione culturale e pedagogica e dimostrare un grande amore agli alunni che sono loro affidati, studiando la loro indole e adattandosi al temperamento di ciascuno.

Le Suore devono prudentemente vigilare sugli alunni, sia in classe che nei momenti ricreativi. Le Suore insegnanti si stimino e si aiutino a vicenda con cordialità, s'impegnino nel creare tra loro un rapporto di collaborazione, allo scopo di ottenere una migliore e proficua azione educativa. Le Suore devono dare alla responsabile esatta relazione di quanto avviene nelle classi e di quanto osservano di rilevante nei riguardi degli alunni. L'immediato responsabile, a sua volta, procede in armonia con la Superiore e la tiene tempestivamente informata delle eventuali disposizioni normative e ministeriali innovative, dei fatti rilevanti che si verificassero nelle scuole e delle varie iniziative. L'Apostolato educativo si rivolge anche alle famiglie degli alunni e si promuovano attività caritative parascolastiche che completino la formazione religiosa, morale e sociale degli alunni. Le Suore, infine, devono aver cura di mantenere i contatti con gli alunni, invitandoli per attività formative ed in occasione di feste particolarmente significative.

Apostolato assistenziale agli anziani

Poiché l'anziano richiede molta carità e generosa dedizione, le Suore ne avranno cura con bontà e pazienza. Tale esercizio di carità richiede grande prudenza ed imparzialità e, ove possibile, le Suore procurino agli assistiti occupazioni secondo le loro capacità e compatibili con le loro forze. Una Suora, sempre disponibile e gioiosa, è tra gli anziani un messaggio di speranza nella vita eterna.

Altre opere apostoliche

Le Suore potranno essere addette ad altre opere apostoliche nelle quali esprimeranno un profondo spirito di fede e carità secondo il carisma proprio dell'Istituto.

1.4 PRINCIPI SULL'AUTORITÀ E SUL GOVERNO DELL'ISTITUTO

In seno all'Istituto l'autorità suprema su tutta la Congregazione è esercitata, in via ordinaria, dalla Superiora Generale, assistita dal suo Consiglio, in via straordinaria, dal Capitolo Generale legittimamente riunito.

Le Superiori locali, assistite dal proprio Consiglio, governano le Comunità locali.

1.5 IL CAPITOLO GENERALE

Il Capitolo Generale è l'organo supremo dell'autorità dell'Istituto, esercitata in modo collegiale ed in via straordinaria.

I compiti del Capitolo Generale sono:

- elezione della Superiora Generale;
- elezione delle Consultrici;
- tutela del patrimonio dell'Istituto, promuovendone un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi;
- esame degli affari più importanti dell'Istituto.

Gli affari principali che possono essere trattati in Capitolo, sotto la presidenza della Superiora Generale, sono:

- a) lo studio dei mezzi più adatti per incrementare la disciplina religiosa nelle case;
- b) gli affari per i quali occorre l'intervento della Santa Sede e tutti gli affari di grave importanza;
- c) questioni di ordine economico;

Quanto il Capitolo delibera ha valore di norma obbligatoria per tutta la Congregazione fino al Capitolo successivo. Tuttavia esso delibera nell'ambito del diritto universale e delle Costituzioni. Le deliberazioni saranno prese a scrutinio segreto e, quando fosse richiesto dal diritto o dall'assemblea, a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti. In particolare, se qualche articolo delle Costituzioni richiedesse emendamento, il Capitolo può trattarne e, se raccoglierà dall'Assemblea la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti, sottometterà l'emendamento all'approvazione della Santa Sede, alla quale soltanto spetta anche l'autentica interpretazione delle Costituzioni.

La Segretaria del Capitolo redigerà accuratamente in appositi verbali tutte le deliberazioni prese e il sunto delle discussioni verbali che, unite a quelle delle elezioni capitolari, formeranno gli atti del Capitolo Generale e saranno firmati dalla Superiora Generale e da tutte le Capitolari.

Il Capitolo Generale si convoca ogni sei anni e ogni qualvolta restasse vacante l'ufficio della Superiora Generale; in via straordinaria quando la Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio, lo giudicasse necessario per il bene dell'Istituto. Il diritto di convocare il Capitolo spetta alla Superiora Generale e, in sua mancanza, alla Vicaria Generale. E' richiesto il consenso del Consiglio Generale anche per la data ed il luogo dove si svolgerà il Capitolo.

I membri di diritto del Capitolo generale sono:

- a) la Superiora Generale;
- b) le quattro Consiglieri Generali;
- c) la Segretaria Generale e l'Economa Generale;
- d) le Superiori Delegate;
- e) l'ultima Superiora Generale emerita.

I membri delegati al Capitolo Generale vengono eletti secondo le norme previste dal diritto proprio, in modo che siano in numero superiore ai membri di diritto.

La Superiora Generale, con il consenso del suo Consiglio, può nominare due o tre Religiose in qualità di uditrici al Capitolo Generale.

Nel Capitolo la Superiora Generale presenta una relazione sulla situazione spirituale, disciplinare, apostolica ed economica dell'Istituto. Questa relazione dovrà essere approvata con il consenso del suo Consiglio.

Il rendiconto dell'amministrazione dei beni comuni e lo stato economico dell'Istituto per il tempo che decorre dall'ultimo Capitolo sarà redatto dall'Economa Generale e prima del Capitolo, dovrà ottenere il consenso del Consiglio Generalizio; sarà presentato e discusso in sede capitolare.

1.6 LA SUPERIORA GENERALE

La Superiora Generale permane nel suo ufficio sei anni, terminati i quali può essere immediatamente riconfermata per un secondo sessennio. Deve avere almeno trentacinque anni di età e deve essere professa di voti perpetui da 10 anni.

La Superiora Generale legittimamente eletta assume l'autorità e il Governo dell'Istituto quale missione affidatale da Dio. La Superiora Generale, a norma del diritto universale e delle Costituzioni, governa ed amministra tutto l'Istituto, le case e le Delegazioni.

Ha il diritto di affidare cariche ed uffici, di trasferire le Suore da una casa ad un'altra.

Visita le case e le religiose almeno ogni tre anni, secondo le possibilità e le necessità.

Poiché da lei principalmente dipende la prosperità morale e materiale dell'Istituto, sia essa stessa piena dello spirito delle Costituzioni e vigili a mantenerlo vivo e fervoroso in tutte le case.

La Superiora Generale avrà sempre presente che da lei soprattutto dipende l'ordine, il buon andamento e tutto il bene dell'Istituto, di cui, come capo, deve essere direttrice e maestra. La Superiora Generale dovrà governare tutte le Suore con spirito di servizio, promuovere con sollecitudine le virtù caratteristiche del carisma dell'Istituto, quali l'umiltà, la carità, l'obbedienza, la dipendenza e la semplicità. La Superiora Generale si varrà saggiamente dell'aiuto delle Consigliere e se volesse dimettersi, esporrà le sue ragioni alla Santa Sede, alla quale spetta decidere. In caso di morte o di deposizione, le Consigliere ne informano la Santa Sede e ne accettano le decisioni.

1.7 LA VICARIA GENERALE

La Vicaria Generale è la prima consigliera e, quindi, condivide con la Superiora Generale la responsabilità del governo dell'ente ed il peso dell'intera Congregazione. In assenza della Superiora Generale, i compiti di supplenza saranno esercitati dalla Vicaria Generale che, però, non potrà apportare alcun cambiamento in merito alle disposizioni derivanti dalle Costituzioni vigenti e da ordini propri della Superiora Generale, seguendone anzi le istruzioni e le direttive per costituire con la Superiora Generale una sola autorità.

In caso di vacanza della Vicaria Generale ne farà le veci la seconda Consigliera.

In caso di morte della Superiora Generale o di deposizione o rinuncia della medesima, subentra a governare l'Istituto la Vicaria Generale.

In questi casi, la Vicaria Generale deve indire il Capitolo Generale non oltre tre mesi dalla vacanza e la convocazione entro sei mesi per eleggere la nuova Superiora Generale con le nuove Consigliere.

La Vicaria Generale non può coprire la carica di Segretaria Generale.

1.8 IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si compone della Superiora Generale e delle quattro Consigliere Generali elette dal Capitolo Generale. Il Consiglio è di aiuto e di garanzia per l'azione della Superiora Generale, ciò significa compartecipazione e corresponsabilità nella funzione di guida. È loro dovere illuminare la Superiora Generale e gli altri membri del Consiglio, come pure è loro dovere conservare il segreto su tutto ciò che si è trattato in Consiglio.

Il Consiglio esplica il suo mandato con il consenso, oppure il parere a norma del diritto universale e del diritto proprio dell'Istituto.

Il Consiglio Generale si raduna periodicamente e tutte le volte se ne ravvisi l'opportunità.

1.9 LA SEGRETARIA GENERALE

La Segretaria Generale deve essere una persona di sperimentata prudenza e di esemplare esattezza nell'adempimento dei suoi doveri. Ella coadiuva la Superiora Generale ed è responsabile del funzionamento della segreteria dell'Istituto, partecipa alle riunioni di Consiglio per redigerne i verbali, ma non ha diritto di voto se non è Consigliera.

È compito, quindi, della Segretaria Generale:

- redigere tutti i verbali del Consiglio;
- conservare nell'archivio tutti i documenti ed atti relativi alla storia ed amministrazione dell'Istituto;
- scrivere la corrispondenza necessaria al governo dell'Istituto ed ogni altro atto che riguardi gli affari di questo;
- tenere il catalogo delle case e delle Suore che successivamente vi si trovano e degli uffici che esercitano.

In tutte le sue mansioni, la Segretaria Generale osserva scrupolosamente il segreto su quanto riguarda il suo ufficio.

1.10 LE SUPERIORE LOCALI

La Superiora locale viene nominata dalla Superiora Generale con il consenso del Consiglio, previa opportuna consultazione. Deve avere almeno trenta anni di età e deve essere professa di voti perpetui. Rimane in carica tre anni e può essere nominata ancora con la stessa procedura per altri tre anni.

La Superiora Generale, con il consenso del suo Consiglio, può confermarla in carica un terzo triennio. Tuttavia, durante il suo incarico, la Superiora locale può essere rimossa dal suo ufficio o trasferita ad un altro, per motivi di salute e per esigenze dell'Istituto. In generale, comunque, la durata della carica della Superiora locale è di un "triennio fisso" perciò, nelle sedi vacanti, si nominerà una Superiora fino al termine del periodo comune. Tale periodo non si computa per la durata della carica.

Le Superiori locali reggono la casa loro affidata a norma delle Costituzioni ed hanno sulle Suore quell'autorità che il diritto universale e le Costituzioni concedono, sempre sotto la dipendenza della Superiora Generale. Assegnano alle Suore gli uffici minori della casa. Radunano la comunità periodicamente, in dialogo fraterno, per trattare le cose inerenti l'andamento della casa, incrementare il buono spirito e curare l'efficacia delle opere.

La Superiora locale:

- a) ogni semestre rivedrà con le Consigliere la contabilità e vi apporrà la firma;

- b) ogni anno darà relazione alla Superiora Generale dello stato personale e morale delle Suore, nonché, ogni semestre, delle condizioni economiche della propria casa;
- c) ogni anno presenterà la contabilità alla Superiora Generale perché sia debitamente esaminata ed approvata.

Nelle case in cui sono presenti un numero consistente di Suore, vi saranno due Consiglieri, di cui la prima sarà la vice Superiora, entrambe designate dalla Superiora Generale col parere del suo Consiglio. Nelle altre case tutte le Suore di voti perpetui fanno le veci del Consiglio locale.

Le Costituzioni individuano i compiti del Consiglio locale. Rimane però sempre ferma l'autorità della Superiora locale di decidere e comandare ciò che deve essere fatto.

1.11 AMMINISTRAZIONE DEI BENI ED ECONOMA GENERALE

L'Istituto ha il diritto di acquistare, di possedere, alienare e amministrare beni temporali ed immobili.

L'Economa Generale amministra, sotto la dipendenza e la responsabilità della Superiora Generale e la vigilanza del Consiglio Generale, tutti i beni mobili ed immobili dell'Istituto. Ella sarà chiamata in Consiglio quando si tratta di affari che la riguardano, pur non avendo diritto di voto.

I principali doveri dell'Economa sono quelli di curare:

- gli inventari dei beni;
- la registrazione delle entrate e delle uscite e i relativi documenti;
- la corretta archiviazione di tutti i documenti;
- le dovute relazioni con le Superiori locali;
- gli atti di donazione, usufrutti, testamenti e la stipulazione di qualsiasi contratto;
- i legati e gli oneri dell'Istituto ed il loro adempimento.

In particolare, l'Economa Generale:

- a) sia aggiornata nella conoscenza delle leggi ecclesiastiche e civili in materia;
- b) sia prudente e sensibile alla giustizia verso tutti;
- c) tenga in ordine i registri relativi all'amministrazione, da presentarsi a tempo debito al Consiglio Generale, e tutti i documenti che riguardano il suo ufficio;
- d) segua e consigli le Superiori locali, adempiendo nei loro confronti quanto prescrive il Diritto Proprio.

Le Consiglieri si ispireranno nei loro doveri a quanto è detto delle Consiglieri Generali.

L'Economa Generale non può disporre di beni per doni ed elemosine, se non con il permesso della Superiora Generale alla quale deve essere subordinata.

Alla fine di ogni anno darà conto alla Superiora Generale e alle Consultrici di tutta l'amministrazione, esibendone la necessaria documentazione. Esaminata questa e, trovata regolare e rispondente alla reale situazione economica, si approverà e si firmerà dalla Superiora Generale e dalle Consiglieri. E' pure dovere dell'Economa, al termine di ogni anno, registrare diligentemente i bilanci di tutte le Case dell'Istituto.

1.12 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In ottemperanza al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche, l'Istituto si avvale, per ciascuna Casa, di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) esterni all'Istituto, o interni, in ogni caso in possesso dei requisiti previsti dalla normativa cogente.

Ove gli stessi lavoratori, nelle singole case dell'ente, provvedano a nominare un RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), l'Istituto gli riconosce le prerogative, i diritti ed i poteri attribuiti dalla normativa cogente.

Ogni Casa è dotata di un proprio documento di valutazione dei rischi secondo l'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e svolge la formazione sulla sicurezza secondo la normativa; è stata effettuata la valutazione dello stress lavoro correlato, mediante la somministrazione e la raccolta di appositi questionari ed altri strumenti definiti dalle funzioni competenti, come pure sono state effettuate le prove di evacuazione ed antincendio.

Una volta entrato in vigore il Modello Organizzativo, saranno attivate le procedure necessarie per l'adeguamento all'art. 30 del D. Lgs. 81/08 relativo all'attuazione delle Linee Guida Uni Inail come requisito necessario affinché l'ente sia esonerato da responsabilità in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1.13 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, il Titolare del trattamento dei dati, per tutte le attività dell'Istituto, coincide con la figura della legale rappresentante. Nelle singole Case, viene nominato un Responsabile del trattamento dei dati.

Gli addetti delle varie Case che trattano, in qualunque forma, dati sensibili, giudiziari o personali, come individuati nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS), ricevono e sottoscrivono apposita lettera d'incarico.

Tutti gli utenti, direttamente o tramite gli esercenti la potestà, esprimono il consenso alle varie forme di trattamento dei dati.

In ogni Casa l'accesso alla rete Internet dev'essere regolamentato da norme scritte interne, in modo da ridurre il rischio di commissione di reati informatici e soprattutto di reati in materia di pedopornografia.

1.14 IGIENE ED AUTOCONTROLLO ALIMENTARE

Il servizio di ristorazione è effettuato in genere direttamente dal personale dell'Istituto; in alcune attività è effettuato direttamente tramite esternalizzazione con contratti di appalto.

È in vigore presso ogni Casa un Manuale HACCP, predisposto secondo la normativa vigente (Regolamenti europei del "pacchetto UE igiene alimentare").

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza verificare, almeno una volta all'anno, che ogni centro cottura sia correttamente gestito, con riferimento al rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa comunitaria.

1.15 ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE

Per le attività dell'Istituto affidate a fornitori esterni mediante contratto di appalto di servizi o altre tipologie contrattuali, vengono adottati i seguenti criteri:

- a) stipulazione di un contratto di appalto di servizi conforme alla normativa vigente;
- b) obbligo per l'appaltatore di trasmettere all'Istituto la documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore stesso, secondo il regime di solidarietà previsto dal D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche;

c) predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

1.16 ATTIVITÀ SENSIBILI

Il presente Modello Organizzativo si riferisce attualmente alle seguenti attività sensibili gestite dall'Istituto:

1) ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

Scuola dell'Infanzia Paritaria, "Don Roscelli"

Scuola Primaria Paritaria "Santa Maria Immacolata"

Scuola Secondaria di primo grado Paritaria "Santa Maria Immacolata"

Via P. G. Semeria, 34 – 16131 Genova

Il servizio di ristorazione è affidato in appalto a ditta esterna. I servizi di pulizia e di portineria sono gestiti con personale interno dell'Istituto.

2) ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

Scuola dell'Infanzia Paritaria, "Don A. Roscelli"

Scuola Primaria Paritaria, "Don Agostino Roscelli"

Scuola Secondaria di primo grado Paritaria "S. Maria Immacolata".

Scuola Secondaria di secondo grado Paritaria (Liceo Scientifico) "S. Maria Immacolata".

P.zza Paolo Da Novi, 11 – 16129 Genova

Il servizio di ristorazione è affidato in appalto a ditta esterna. I servizi di pulizia e di portineria sono gestiti con personale interno dell'Istituto.

3) ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

Scuola dell'Infanzia Paritaria "Istituto Immacolatine"

Scuola Primaria Paritaria "Suore Immacolatine"

"Casa di Riposo Istituto Suore dell'Immacolata" (è munita di AUTORIZZAZIONE n.10/98 del 14/08/1998 rilasciata dal Comune di Genova)

Via Gianelli, 50 – 16166 Genova

I servizi di ristorazione e pulizia sono gestiti con personale interno dell'Istituto.

Ospiti: donne anziane autosufficienti

Servizi:

Sala medica con presidi sanitari secondo le norme della residenza protetta

Il medico presente nella struttura è qualificato " RESPONSABILE SANITARIO DELLA STRUTTURA" con annotazione del Comune di Genova del 10/01/2001. Il tipo di contratto con L'Istituto è "Contratto di lavoro autonomo di collaborazione libero-professionale".

Le Ospiti sono seguite anche dal medico personale.

La terapia medica è gestita dall'Infermiera Professionale in modo esclusivo e senza eccezioni, distribuita in contenitori chiusi e personalizzati.

Le terapie sono registrate nelle cartelle infermieristiche.

La Fisioterapista è abilitata ed opera nella struttura in tempi prefissati a beneficio delle ospiti che lo desiderano.

L'animazione viene gestita da tre Suore.

La Superiora è la responsabile dell'opera, il personale interno dipendente è addetto a ristorazione e pulizie.

4) ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

Scuola dell'Infanzia Paritaria "Santa Rita da Cascia"
Via Dezza, 39 – 16133 Genova

I servizi di ristorazione e pulizia sono gestiti con personale interno dell'Istituto.

5) ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

Scuola dell'Infanzia Paritaria "Suore dell'Immacolata"
Scuola Primaria Paritaria "Cuore Immacolato di Maria"
Corso Umberto I, 70 – 81030 Carinola (CE)

I servizi di pulizia e ristorazione sono gestiti con personale interno dell'Istituto.

6) ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

Scuola dell'Infanzia Paritaria "CHARITAS"
Via delle Ginestre, 1 – 58019 Monte Argentario (GR)

I servizi di pulizia e ristorazione sono gestiti con personale interno dell'Istituto.

7) ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

Scuola dell'Infanzia Paritaria "S. M. GIUSEPPINA GNECCHI"
Via dei Tigli, 1 – 23878 Verderio Superiore (LC)

I servizi di pulizia e ristorazione sono gestiti con personale interno dell'Istituto.

8) ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

Scuola dell'Infanzia Paritaria "Immacolata"
Scuola Primaria Paritaria, "Immacolata"
Scuola Secondaria di primo grado Paritaria "Immacolata"
Scuola Secondaria di secondo Grado (Liceo Europeo) Paritario "Immacolata"
Via Monza, 21 – 00182 Roma

Il servizio di ristorazione é affidato in appalto a ditta esterna.

I servizi di pulizia e di portineria sono gestiti con personale interno dell'Istituto.

9) ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

Casa per ferie "Istituto Suore dell'Immacolata"
Via Passalacqua, 5 – 10122 Torino

Il servizio di pulizia é affidato in appalto a ditta esterna.

L'immobile di proprietà dell'Istituto è diviso in camere con bagno e spazi comuni occupati da studentesse universitarie.

Non è previsto il servizio di ristorazione.

La responsabile dell'opera è la Superiora, affiancata da altre suore.

Non ci sono dipendenti.

ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

**Redatto secondo il
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

CAPITOLO SECONDO

ADOZIONE DEL MODELLO

2.1 FUNZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica».

Il provvedimento è stato emanato in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgessero funzioni di rilievo costituzionale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, l'Istituto della Suore dell'Immacolata, a seguire per brevità denominato Istituto, può essere ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo delle singole case;
- da soggetti direttamente sottordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente Modello Organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati tipizzati dal decreto 231, mediante l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Il Modello Organizzativo è composto da:

- descrizione dei reati individuati dal D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà operativa dell'Istituto;
- elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e considerati a rischio per l'Istituto (fase di risk assesment);
- indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi (fase di risk management), con distinzione dei controlli previgenti e dei nuovi strumenti di controllo definiti attraverso il Modello Organizzativo;
- descrizione delle attività dell'Organismo di Vigilanza, identificato dall'Istituto per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari;
- sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

I principi contenuti nel presente Modello Organizzativo e di gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi dell'ente, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire alla stessa di prevenire il reato o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

2.2 FORMAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, l'Istituto ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il Modello Organizzativo previsto dal decreto legislativo.

Le attività svolte sono state le seguenti:

Partecipazione a incontri e convegni di studio: Alcune suore in posizione apicale hanno partecipato nel 2010 all'incontro di formazione organizzato dall'USMI Liguria presso l'Istituto di Piazza Paolo da Novi, relativo al Modello Organizzativo e Codice Etico.

Una volta entrato in vigore il Modello Organizzativo, il personale dell'Istituto parteciperà ad una serie di attività formative in materia di responsabilità penale e responsabilità delle persone giuridiche per illeciti dipendenti da reato secondo un programma concordato con l'Organismo di Vigilanza.

Programma di lavoro: Nella prima fase di lavoro, diretta a delineare la parte generale del Modello Organizzativo e a definire il Codice Etico applicabile a tutte le opere dell'Istituto, è stato affidato incarico professionale ad uno studio legale e commerciale esperto nella redazione dei Modelli Organizzativi degli enti ecclesiastici. Lo studio ha analizzato la documentazione fornita dal Governo Generale (Costituzioni, Direttorio e mappa delle attività sensibili), ha elaborato un draft di documento, che è stato discusso in successive riunioni con il Governo Generale.

Successivamente alla **redazione del Modello generale**, per ciascuna attività sensibile individuata nel medesimo dovranno essere svolte le seguenti attività:

- **redazione del documento di analisi dei rischi penali**, in collaborazione tra governo locale, governo generale e Organismo di Vigilanza;
- **formazione del personale apicale e dei dipendenti** sulla responsabilità penale nella gestione dei servizi, sul codice etico e sui requisiti legali connessi all'incarico (responsabilità civile, sicurezza sul lavoro, contratto collettivo, poteri dell'Organismo di Vigilanza, privacy ed igiene alimentare, qualità dei servizi....);
- **revisione dei regolamenti interni**, al fine di integrarli con il Codice Etico;
- **adeguamento dei Piani della Sicurezza** con quanto prescritto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08 (applicazione delle Linee Guida UNI INAIL o equivalenti);
- **svolgimento di un audit periodico**, di regola annuale, sull'applicazione del Codice Etico, sul rispetto dei Regolamenti, delle leggi applicabili e delle istruzioni del datore di lavoro.

Normativa di riferimento: Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, anche in relazione ai reati da prevenire, l'Istituto ha identificato:

1. le norme di diritto canonico universale e particolare;
2. il Codice Etico allegato al presente modello;
3. la legislazione nazionale applicabile all'attività scolastica e ricettiva;
4. la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;
5. la normativa OHSAS in materia di sistemi di gestione per la sicurezza.

Sono stati inoltre tenuti presenti i requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/2001, quali:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza, interno alla struttura dell'Istituto del compito di attuare efficacemente il Modello Organizzativo, anche tramite il monitoraggio dei

comportamenti del personale (apicale e non apicale) e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;

- l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;
- la sensibilizzazione e la diffusione all'interno dell'Istituto delle regole e delle procedure stabilite, sia mediante la consegna dei documenti rilevanti (Codice Etico, istruzioni operative...) sia mediante corsi di formazione e sensibilizzazione;
- l'attività di repressione dei comportamenti contrari alla legge ed al Codice Etico, stimolata dall'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello Organizzativo si ispira pure ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, quali:

- la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- l'assegnazione di poteri di autorizzazione coerenti con le responsabilità in essere;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

2.3 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'Istituto ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo adottare da parte del Consiglio Generale e di procedere all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello Organizzativo è, per legge, un «atto di emanazione dell'organo dirigente», sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio Generale; intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, potranno essere apportate direttamente dalla Superiora Generale, comunicate al suo Consiglio nella prima riunione utile e da questo approvate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

2.4 DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Istituto garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello Organizzativo nei confronti di tutte le parti interessate.

L'adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico è comunicata a tutti i soggetti portatori di interesse, con avviso sul sito dell'Istituto. Il testo integrale del Codice Etico sarà disponibile sul medesimo sito.

Le funzioni apicali di ogni Casa devono entrare in possesso di una copia del presente Modello Organizzativo e le ricevute devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, che le conserverà.

Agli addetti interni, sia religiosi che laici, viene consegnata una copia del Codice Etico, che deve essere altresì affisso nei luoghi di lavoro, in spazi accessibili a tutti i dipendenti, a formare parte integrante della normativa disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a definire programmi informativi, formativi e di aggiornamento.

Per quanto riguarda i fornitori di servizi, devono essere previste specifiche clausole, da inserire nei rapporti contrattuali, con le quali i soggetti che collaborano a vario titolo con l'ente dichiarino di conoscere ed accettare i principi etici o il Modello Organizzativo, a seconda dei casi.

2.5 SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello Organizzativo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per l'Istituto di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori in violazione del Modello Organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce infrazione disciplinare e viene gestita secondo le norme legali e contrattuali applicabili, con particolare riferimento allo Statuto dei Lavoratori ed all'art. 2119 cod. civ.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, è compito dell'Organismo di Vigilanza richiedere alle figure competenti l'adozione di provvedimento, così come ad esso è estesa la competenza per il monitoraggio del comportamento degli addetti dell'Istituto nella specifica prospettiva dell'osservanza del Modello Organizzativo.

Ogni violazione delle regole del Modello Organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione allo stesso da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

**Redatto secondo il
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

CAPITOLO TERZO

ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'Istituto, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- **sull'osservanza del Modello Organizzativo** da parte degli addetti e degli utenti, con particolare attenzione all'attività connesse al Codice Etico;
- **sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello** in relazione alla struttura organizzativa dell'ente ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- **sull'opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso** in relazione a mutate condizioni organizzative o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di **autonomi poteri di iniziativa e di controllo**, atti a garantirne l'indipendenza soprattutto dai livelli apicali. Da tale caratterizzazione discendono:

- **l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di Vigilanza**, onde non far venire meno la sua autonomia;
- **la posizione di indipendenza dei membri** che compongono l'Organismo di Vigilanza, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione delle capacità personali loro riconosciute;
- **l'appartenenza dell'Organismo di Vigilanza alla struttura dell'Istituto**, dati la sua specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli.

Alla luce di quanto sopra delineato, l'Organismo di Vigilanza è costituito da **tre componenti, nominati dalla Superiora Generale con il voto del suo Consiglio**.

L'Organismo di Vigilanza, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001, **risponde nello svolgimento della sua funzione solo al Consiglio Generale**.

3.2 REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza dell'Istituto dev'essere costituito nel rispetto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza penale, dalla dottrina, dalle Linee Guida delle maggiori associazioni di categoria. In particolare l'Istituto garantisce che l'Organismo possieda i requisiti di autonomia/indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Autonomia ed indipendenza

Al fine di permettere all'Organismo l'esercizio delle proprie funzioni in autonomia ed indipendenza si prevede che esso:

- **disponga di autonomi poteri di spesa**, nell'ambito del budget comunicato annualmente dal legale rappresentante;
- **le attività poste in essere dall'Organismo non possano essere sindacate** da alcun altro organismo o addetto dell'Istituto;
- **possa avere libero accesso a tutte le attività e documenti** senza necessità di consenso preventivo;
- **possa avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture ed uffici** dell'Istituto (compresi spazi di lavoro e postazioni PC) ovvero di **consulenti esterni, nell'ambito del budget messo a disposizione**.

Professionalità

L'Organismo è composto da soggetti dotati di specifiche competenze e nel suo interno sarà sempre presente almeno un esperto nel settore della scuola.

Continuità di azione

L'Organismo deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

Per questa ragione il regolamento dell'Organismo deve prevedere un numero minimo di riunioni e di corsi di formazione del personale, un programma periodico di audit ed un reporting costante in entrata ed in uscita verso tutte le funzioni dell'Istituto coinvolte nel sistema di prevenzione penale, con particolare riferimento alla struttura direzionale ed a tutti gli attori del controllo interno.

3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza:

- relativamente ai processi a rischio di commissione di reati, accede agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;
- riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di Vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;
- conduce ricognizioni sulle attività dell'Istituto ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello Organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

3.4 ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO

L'attività di riferimento (reporting) dell'Organismo di Vigilanza in merito all'attuazione del Modello Organizzativo e all'emersione di eventuali criticità si sviluppa su due linee:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso la Superiora Generale;
- la seconda, annuale, verso il Consiglio Generale, il quale provvederà, a sua volta, agli ulteriori adempimenti informativi nei confronti delle altre funzioni apicali. In particolare, l'Organismo predispone una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui

controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

3.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato dagli addetti dell'Istituto, mediante apposite segnalazioni formulate in modo tracciabile, in merito a fatti, azioni od omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere Generale:

- le persone in posizione apicale hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla possibile violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Istituto e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le religiose che intendono inoltrare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza si atterrano alle norme del diritto proprio.

I dipendenti o gli utenti che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello Organizzativo, devono contattare il diretto superiore. Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il segnalante abbia oggettiva ragione di non rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dai soggetti competenti, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente Modello Organizzativo.

3.6 VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Organismo di Vigilanza, oltre all'attività sull'effettività del Modello Organizzativo, vale a dire di verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello stesso, periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, relazionandosi, ove occorra, con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza, di volta in volta indicati dal Consiglio Generale.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione sia dei documenti di maggior rilevanza relativi ai processi sensibili sia nelle attività di audit sul campo successivamente descritte.

Deve essere, inoltre, svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi dell'Istituto rispetto alla problematica della responsabilità penale.

L'attività di audit potrà essere integrata con le visite canoniche.

3.7 ATTIVITÀ DI AUDIT DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il processo di audit sull'applicazione del presente Modello è organizzato dall'Organismo di Vigilanza, che definisce un piano annuale di Compliance audit, strutturato secondo il

criterio del campionamento, sia rispetto alle singole attività oggetto dell'audit, sia rispetto al numero ed alla tipologia dei processi verificati.

La designazione dell'auditor incaricato di effettuare la singola verifica spetta all'Organismo di Vigilanza, che individua l'auditor o, secondo le esigenze specifiche, il team di Compliance audit in base ai criteri della professionalità e dell'indipendenza rispetto ai soggetti verificati. In particolare, per ogni audit svolto collegialmente vengono individuati un Lead auditor – che è responsabile del gruppo di verifica – nonché gli auditor in affiancamento ed eventualmente e gli osservatori.

Le verifiche e il loro esito sono riportate nel report annuale al Consiglio Generale.

Con particolare riferimento all'attività di analisi dei rischi, individuazione delle specifiche contromisure e audit di Compliance relativi alle opere che presentino elementi di particolare complessità tecnica o normativa, il Compliance Auditor dovrà essere affiancato da esperti di settore, individuati dallo stesso Organismo di Vigilanza.

La gestione di ogni Compliance audit seguirà i criteri e le modalità individuati dalla Norma Uni En Iso 19011:2003, vale a dire la norma tecnica internazionale contenente la disciplina degli audit di prima, seconda e terza parte.

Sulla base di tale Norma, l'attività di Compliance audit si dovrà fondare sui seguenti principi ispiratori, diretti a garantire la completezza, l'imparzialità e l'efficacia dell'audit.

a) Comportamento etico

Durante l'audit di Compliance sarà tenuto un comportamento basato su: fiducia, integrità, riservatezza e discrezione.

b) Presentazione imparziale

L'auditor riporterà fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni ed i rapporti di audit, riportando gli ostacoli significativi incontrati durante l'audit e le opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit.

c) Adeguata professionalità

Gli auditor baseranno il contenuto del rapporto di audit sulle conoscenze di cui dispongono a livello professionale, integrate con le informazioni registrate nel corso dell'audit.

d) Indipendenza

Gli auditor conserveranno uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell'audit per assicurare che le risultanze e le conclusioni dell'audit siano basate solo sulle evidenze dell'audit.

e) Approccio basato sull'evidenza

Le evidenze dell'audit saranno verificabili. Esse si baseranno su campioni di informazioni disponibili ed indicati nel rapporto di audit.

ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

**Redatto secondo il
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

CAPITOLO QUARTO

I REATI SENSIBILI

4.1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen..)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/2001.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare l'evasione di una pratica), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Sostanzialmente si tratta della fattispecie descritta nel capoverso precedente, nella quale però l'offerta non venga accettata dal pubblico funzionario.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui la Provincia sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- bis cod. pen.)

Il reato si configura quando, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la

persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

Questa norma estende ai membri delle Comunità europee i reati di istigazione alla corruzione e quelli di peculato, concussione e corruzione.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

4.2 REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Omicidio colposo con violazione delle norma sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.)

Il reato si configura quando si cagiona per colpa, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di una persona.

Tra i reati che offendono i beni essenziali l'omicidio è senz'altro il più rilevante, consistendo nell'uccisione di una persona provocata da altra persona mediante un comportamento doloso o colposo ed in assenza di cause di giustificazione.

L'oggetto della tutela penale è, così, direttamente la vita umana, che viene perseguito, perfino contro la volontà dello stesso soggetto interessato, quale interesse della collettività (tanto che l'art. 579 cod. pen. punisce pure l'omicidio del consenziente).

Se l'oggetto materiale dell'azione criminosa è sempre un essere umano, il fatto materiale dell'omicidio concreta un reato a forma libera, poiché è indifferente il modo attraverso il quale la morte viene data e può consistere sia in un'azione positiva che in un'azione omissiva; sia nell'uso di mezzi fisici che psichici, diretti o indiretti.

L'omicidio è colposo quando l'agente determina la morte della persona per colpa.

Per l'individuabilità della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'omicidio colposo, è sufficiente che

sussista legame causale tra la violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. Occorre, inoltre, che sia stata posta in essere una condotta antigiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La terminologia adoperata dal codificatore («norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), è riferibile, peraltro, non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Prima tra tali norme è, allora, quella posta dall'art. 2087 cod. civ., che istituisce il generalissimo principio dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro, per tali intendendosi sia l'integrità fisica che la personalità morale dei prestatori di lavoro; tale norma, infatti, ha carattere sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro ed importa l'inadempimento del dovere di sicurezza, non soltanto quando si inattuino le misure specifiche imposte tassativamente dalla legge, ma pure quando non si adottino, in mancanza di queste o nell'ipotesi della loro inadeguatezza rispetto all'evoluzione della tecnica ed al progresso scientifico, i mezzi comunque idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

Oltre all'attuazione dell'art. 2087 cod. civ., ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, seppure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni.

L'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche può concorrere con altri reati. L'omissione di impianti o di segnali destinati alla prevenzione degli infortuni (art. 437 cod. pen.), anche se ascritta come reato autonomo, opera pure come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona; il che giustifica l'applicabilità al reato di omicidio colposo della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 cod. pen. Il danno alla persona, infatti, non è compreso nell'ipotesi complessa di cui al capoverso dell'art. 437, costituendo la morte effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio causato dall'omissione delle cautele: la punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto in quanto, essendo diverse le condotte e le rispettive oggettività giuridiche, non si può verificare assorbimento per diversità dell'elemento soggettivo, rispettivamente dolo e colpa.

Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.)

Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte represses dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L'evento, costituito dalle lesioni subite in assenza di dolo dell'autore dalla parte offesa, ricorre spesso nelle ipotesi di violazione delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna a comportamenti anche solo civilisticamente

illeciti del datore di lavoro, quali ad esempio il licenziamento invalido, il demansionamento e la dequalificazione professionale, o l'uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ.

La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

E in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il disposto dell'art. 2087 ha carattere Generale e non meramente contrattuale, come si desume dallo stessa rubrica («tutela delle condizioni di lavoro») nonché dal suo particolare contenuto normativo.

Ne consegue, pertanto, che, quantunque la norma sia inserita nel codice civile, anziché in una legge speciale, pone specifici doveri di comportamento, la cui effettiva inosservanza integra conseguentemente il delitto aggravato di cui al terzo comma dell'art. 590 cod. pen., allorché sia stata causa del relativo evento lesivo ai sensi dell'art. 40 cod. pen.

L'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., ai fini della perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni personali colpose, annovera le lesioni commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, delle norme relative all'igiene sul lavoro o determinanti malattie professionali; il terzo comma contempla invece come aggravante solo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: dal rapporto tra tali commi deve dedursi che non è consentito ricomprendere estensivamente la violazione delle norme sull'igiene del lavoro tra le ipotesi aggravate.

Il reato di lesioni personali colpose è istantaneo, consumandosi al momento dell'insorgere della malattia prodotta dalle lesioni.

Durata e permanenza della malattia sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del momento consumativo; se la condotta colposa causatrice della malattia non cessa, però, con l'insorgenza di questa, ma persistendo ne provochi un successivo aggravamento, il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione.

4.3 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO

Riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.)

Il reato si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, consistente nello stato di un individuo sul quale si esercitino gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen..)

Il reato consiste nello sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero nel fare commercio o nel distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora, nel distribuire e divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, nel cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

La configurazione in capo all'ente di questo reato attiene alle misure adottate dall'ente stesso per limitare l'uso degli accessi a siti Internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui computer in dotazione all'Istituto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Il reato si perfeziona nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori. Anche per questo reato la sua configurazione in capo all'ente attiene alle misure adottate per limitare l'uso degli accessi a siti Internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui computer in dotazione all'Istituto.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Il reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

Tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.)

Il reato consiste nella tratta o comunque nel commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù.

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Il reato consiste nell'alienare, cedere, acquistare, impossessarsi o mantenere una persona che si trovi in stato di schiavitù.

4.4 REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE**Ricettazione (art. 648 cod. pen.)**

Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest'ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Essa, poi, si distingue sia dal riciclaggio che dall'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per essere presente nella ricettazione solo una generica finalità di profitto, mentre le altre due fattispecie reitali richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto all'ultima delle due, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. La ricettazione è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta delittuosa cada, oltre che sul denaro, su una cosa che abbia un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura; perciò anche la ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio si configura ugualmente come reato attinente al patrimonio, in dipendenza dell'illecito incremento patrimoniale derivante dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza. Ulteriore presupposto della ricettazione è dunque l'esistenza di un delitto anteriore, seppure non è ancora giudizialmente accertato.

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4.5 REATI SOCIETARI ED ABUSI DI MERCATO

La qualità di ente non commerciale rende impossibile riferire all'Istituto tali categorie di reati.

4.6 REATI INFORMATICI**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)**

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici, di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. La norma, peraltro, non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente. La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente.

Il delitto, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

Per «sistema informatico» deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche parziale, di

tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione dalla registrazione o memorizzazione, attraverso impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati». Per «dati», poi, si intendono rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli («bit»), in combinazione diverse; dall'elaborazione automatica dei dati si generano «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Ben possono concorrere i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica, in quanto si tratta di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall'elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Una delle condotte più ricorrenti che integrano questo reato è la detenzione di schede contraffatte per la decrittazione di trasmissioni televisive a pagamento. Altra condotta criminosa consiste nell'appropriarsi del numero seriale di un telefono cellulare appartenente ad altri, per realizzare un'illecita connessione alla rete di telefonia mobile attraverso la modifica del codice di un ulteriore apparecchio (la «clonazione»).

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di siffatte comunicazioni.

Integra, ad esempio, questo reato anche la semplice utilizzazione da parte di chi esercita un'attività commerciale, mediante un terminale in suo possesso, di una carta di credito contraffatta, poiché costui è legittimato ad usare il terminale di lettura della carta e

l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 547, in tema di criminalità informatica, che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, reato punito dall'art. 635 cod. pen., in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.

L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso.

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La norma richiede che il danneggiamento si attui o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi oppure con distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

È reato proprio che commette il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il sistema per la creazione e la verifica di firme elettroniche sfrutta le caratteristiche dei sistemi crittografici a due chiavi. Un sistema crittografico garantisce la riservatezza del contenuto dei messaggi, rendendoli incomprensibili a chi non sia in possesso di una chiave per interpretarli. Nei sistemi crittografici a due chiavi, detti anche a chiave pubblica o a chiave asimmetrica, ogni utente ha una coppia di chiavi: una chiave privata, da non svelare a nessuno, con cui può decodificare i messaggi che gli vengono inviati e firmare i messaggi che invia, e una chiave pubblica, che altri utenti utilizzano per codificare i messaggi da inviargli e per decodificare la sua firma e stabilirne quindi l'autenticità. Per ogni utente, le due chiavi vengono generate da un apposito algoritmo, con la garanzia che la chiave privata sia la sola in grado di poter decodificare correttamente i messaggi codificati con la chiave pubblica associata e viceversa. Grazie alla proprietà delle due chiavi, inversa rispetto a quella appena descritta, un sistema di questo tipo è adatto anche per ottenere dei documenti firmati. Infatti, la chiave pubblica di un utente è la sola in grado di poter decodificare correttamente i documenti codificati con la chiave privata di quell'utente.

4.7 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere per commettere i reati di cui all'art. 416 n.6 cod. pen.

In base alla prima parte dell'art. 416 cod. pen. l'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione. Sanzioni particolarmente pesanti, oltre che responsabilità amministrativa dell'ente ex decreto 231, si ha quando l'associazione per delinquere è finalizzata alla commissione dei seguenti reati:

riduzione o mantenimento in schiavitù;
prostituzione minorile;
pornografia minorile;
detenzione di materiale pornografico;
pornografia virtuale;
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
tratta di persone;
acquisto e alienazione di schiavi;
promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o esecuzione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato;
compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

La responsabilità amministrativa dell'ente per gli ultimi due reati indicati sussiste solo se il reato è commesso in presenza di almeno due delle seguenti cinque circostanze aggravanti:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter cod. pen.)

Il vigente codice penale, frutto della consistente legislazione antimafia prodotta a partire dagli anni novanta, prevede che la pena stabilita per l'associazione mafiosa si applichi anche a chi ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi priva una persona della libertà personale, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Importante evidenziare che è richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di arricchirsi con il prezzo del riscatto. Non rientra quindi in questo ambito l'eventuale privazione della libertà personale commessa per altri fini (es. nell'attività sanitaria o assistenziale).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

In questo caso lo scopo dell'associazione è la commissione dei seguenti delitti: produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La punibilità, quindi, riguarda anche la semplice detenzione illecita di una quantità di stupefacenti superiore ai limiti massimi stabiliti con decreto ministeriale.

Associazione per delinquere commi da 1 a 5 (art. 416 cod. pen.)

L'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione.

Nelle ipotesi sopra elencate la responsabilità amministrativa dell'ente si riferiva all'associazione finalizzata alla commissione di specifici reati. In questo caso, si colpisce, seppure con sanzioni amministrative di minor entità, l'associazione per delinquere diretta alla generalità dei reati.

Illegale fabbricazione, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di comuni armi da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5 cod. proc. pen.)

Ai fini della corretta definizione delle contromisure che l'ente è tenuto – eventualmente – ad apportare, occorre individuare la tipologia di armi cui la norma fa riferimento.

Sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Le armi da sparo sono le seguenti: a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi.

Sono armi clandestine le armi comuni da sparo non catalogate dal Ministero dell'Interno e le armi comuni e le canne prive dei dovuti contrassegni e sigle.

4.8 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.)

È il delitto commesso da chiunque adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. È necessaria la querela della persona offesa dal reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)

È il delitto commesso da chi compie atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocimento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Il reato in questione non si può cumulare con quello relativo alla preparazione e vendita di sostanze adulterate. Infatti le ipotesi di reato contravvenzionale previste dall'art. 5, lett. g), della legge 30 aprile 1962 n. 283, riguardanti la preparazione, vendita, somministrazione di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici non autorizzati, hanno valore sussidiario rispetto alle ipotesi delittuose previste dall'art. 516 cod. pen., riguardanti la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, in quanto, a prescindere dalla diversa oggettività giuridica delle due norme, entrambe riguardano e tutelano in sostanza la genuinità dei prodotti alimentari. Ne consegue, pertanto, che fra i due reati non è configurabile il concorso formale, restando le ipotesi contravvenzionali assorbite da quelle più gravi punite dal codice penale.

In merito alla differenza tra le due fattispecie, il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. ha la finalità di garantire l'ordine economico esposto a pericolo da colui che, intenzionalmente, produca o ponga in vendita sostanze alimentari dichiarate genuine pur non essendo tali; le contravvenzioni in materia alimentare hanno invece per scopo il superiore interesse della salvaguardia della pubblica salute e, pertanto, sono dirette a colpire tutti i comportamenti di produttori e commercianti che, sia pure non dolosamente, producano o distribuiscono prodotti che abbiano carenza degli elementi nutritivi prescritti dalle leggi vigenti. Di conseguenza, mentre per tale contravvenzione è sufficiente che risulti dimostrata la coscienza e volontarietà della condotta posta in essere, per il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. deve essere raggiunta la prova della sussistenza del dolo.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)

È il delitto commesso da chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. È necessaria la querela della persona offesa. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra indicati.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)

È il delitto commesso da chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

4,9 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**Reati previsti dagli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia di diritto d'autore).**

Compie i reati previsti della legge sul diritto d'autore:

- 1) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- 2) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore;
- 3) chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- 4) chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della legge 633/41, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della stessa legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

- 5) chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- 6) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- 7) chi, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- 8) chi detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato
- 9) chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- 10) chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- 11) chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- 12) chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- 13) chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- 14) chi, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

15) chi, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

16) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

17) chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore;

18) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

**Redatto secondo il
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

CAPITOLO QUINTO

CODICE ETICO

Articolo 1

1.1 Il presente codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine dell'ente ecclesiastico Istituto delle Suore dell'Immacolata.

1.2 Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

1.3 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

1.4 Le disposizioni del presente codice sono altresì vincolanti per tutte le religiose dell'Istituto, in quanto compatibili con il loro stato e con le regole e costituzioni che reggono l'Istituto e ne costituiscono il diritto proprio.

1.5 Il presente codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o d'opera dall'Istituto o che intrattengano con esso rapporti di collaborazione continuativa; sarà altresì divulgato all'utenza nei modi ritenuti più appropriati.

Articolo 2

2.1 L'Istituto provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché:

- a) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza circa l'opportunità di siffatti interventi;
- b) alla verifica della sua effettiva osservanza;
- c) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.

Articolo 3

3.1 Il perseguimento dell'interesse dell'Istituto non può mai giustificare una condotta contraria al diritto canonico, al diritto proprio, alle norme di legge dello Stato italiano, alle disposizioni del presente codice, alle clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

Articolo 4

4.1 È vietato a chiunque utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

4.2 Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

4.3 Nello svolgimento di ogni attività l'Istituto opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti i suoi addetti.

4.4 Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui un addetto dell'Istituto operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello dell'ente e dei destinatari delle sue opere, per trarne vantaggio personale.

Articolo 5

5.1 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dall'Istituto delle Suore dell'Immacolata, che è tenuto ad adottare nell'esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

5.2 L'Istituto delle Suore dell'Immacolata deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.

5.3 Tutti i preposti alle opere dell'Istituto sono responsabili dell'adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Articolo 6

6.1 L'Istituto delle Suore dell'Immacolata non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.

6.2 L'Istituto delle Suore dell'Immacolata non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

6.3 Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

6.4. L'Istituto delle Suore dell'Immacolata riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.

6.5 Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

Articolo 7

7.1 Gli addetti dell'Istituto non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere o favorire interessi dell'ente, anche a seguito di illecite pressioni.

7.2 Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il proprio diretto superiore o, in mancanza, la Superiora Generale e, in ogni caso, l'Organismo di Vigilanza.

Articolo 8

8.1 L'Istituto delle Suore dell'Immacolata procede all'individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità.

8.2 È fatto divieto agli addetti dell'Istituto di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori di servizi, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.

Articolo 9

9.1 Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni dell'Istituto attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

9.2 Ogni dipendente deve essere consapevole del carattere cattolico delle attività gestite dall'Istituto delle Suore dell'Immacolata, che è un'organizzazione di tendenza, ed è quindi obbligato ad assumere comportamenti e stili di vita, sia lavorativi che extralavorativi, che nello svolgimento delle mansioni manifestino una coerenza con i valori cattolici professati dall'Istituto; tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con gli utenti, anche nel linguaggio e nell'abbigliamento.

9.3 I dipendenti ed i collaboratori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Articolo 10

10.1 Il personale che a qualsiasi titolo collabora con l'Istituto delle Suore dell'Immacolata deve astenersi dal praticare, suggerire, attuare, consentire o tollerare nelle attività dell'ente pratiche abortive, eugenetiche o eutanasiche di qualsiasi tipo, così come pratiche comportanti manipolazione genetica contrastanti con la dignità della persona, che è il bene più prezioso che ogni essere umano possiede, o con la tutela del diritto alla vita dal concepimento fino alla morte naturale, uniformandosi al principio di precauzione nell'utilizzo delle biotecnologie.

10.2 Ogni persona che collabora al progetto educativo e formativo dell'Istituto delle Suore dell'Immacolata deve adoperarsi per l'inculturazione del messaggio cristiano da attuare

nell'incontro tra il Vangelo ed i vari saperi, nella consapevolezza del valore formativo della testimonianza offerta dal cristianesimo vissuto.

10.3 Ogni persona che usufruisce del servizio dell'Istituto delle Suore dell'Immacolata deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

Articolo 11

11.1 Gli addetti dell'ente sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni dell'ente loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

11.2 La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle attività educative e socio-assistenziali, i telefoni cellulari personali.

11.3 I dipendenti non possono procedere all'installazione diretta sul personal computer di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione della direzione.

11.4 Ai dipendenti è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici dell'ente, nonché corrispondere, anche da postazioni PC personali, con gli utenti e le loro famiglie, senza espressa autorizzazione dei superiori, anche attraverso Internet, Facebook e gli altri social network.

11.5 Ai dipendenti ammessi all'accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta elettronica non è consentito: a) il download di software o di files musicali né la tenuta di files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti; b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi educativi, formativi o socio-assistenziali senza l'autorizzazione scritta degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni; c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di webmail; d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni; e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza; f) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.

11.6 I dipendenti devono consentire, in previsione della possibilità che in caso di assenza e per necessità legate all'attività lavorativa si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica loro indirizzati, che un'altra persona, eventualmente da essi stessi designata in via preventiva, verifichi il contenuto dei messaggi e inoltri alla direzione dell'ente quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

11.7 Ai dipendenti e collaboratori è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di volantinaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza l'autorizzazione preventiva della direzione, ed in particolare per i docenti di professare agli alunni teorie ed ideologie in contrasto con l'indirizzo cattolico della scuola.

Articolo 12

12.1 I dipendenti, i collaboratori continuativi e gli appaltatori dei servizi sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel presente codice mediante consegna di una copia dello stesso.

Articolo 13

13.1 Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice da parte di dipendenti e dei collaboratori dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al diretto superiore e da costui all'Organismo di Vigilanza, oppure direttamente all'Organismo di Vigilanza.

13.2 Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire all'ente di effettuare una verifica appropriata.

13.3 L'Istituto delle Suore dell'Immacolata non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

13.4 Gli addetti dell'Istituto sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

Articolo 14

14.1 Ogni addetto dell'Istituto dovrà prestare la massima collaborazione al personale ispettivo incaricato dall'Organismo di Vigilanza di effettuare gli audit dell'Organismo di Vigilanza.

14.2 In occasione degli audit dovranno essere fornite agli auditor tutte le informazioni e le evidenze documentali richieste.

14.3 In caso di segnalazione di anomalie e non conformità da parte degli auditor, ogni addetto dell'Istituto dovrà porre in essere tutto ciò che è necessario per recepire le azioni correttive o preventive richieste.

14.4 Le stesse regole di comportamento dovranno essere osservate, nell'ambito delle attività che adottano un sistema di gestione per la qualità o singoli elementi di esso, in occasione degli audit di prima, seconda e terza parte.

Articolo 15

15.1 L'Istituto delle Suore dell'Immacolata non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nella legge e nel presente codice.

15.2 Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

15.3 Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

15.4 Ogni violazione da parte delle religiose è sanzionata in base al diritto proprio.

15.5 A fronte della segnalazione di fatti gravi attribuiti al personale dell'Istituto, in attesa dell'accertamento della verità nei modi stabiliti dalla legge, sarà compito del superiore, sentito l'Organismo di Vigilanza, adottare gli opportuni provvedimenti cautelari (quale, ad esempio, l'attribuzione di mansioni diverse o la sospensione cautelare retribuita dal servizio).

Articolo 16

16.1 I titolari delle persone giuridiche che, in qualità di appaltatori, svolgono attività rilevanti nell'ambito dei servizi erogati all'utenza dall'Istituto delle Suore dell'Immacolata riconoscono il presente Codice Etico quale elemento integrante ed essenziali del contratto di appalto, o della diversa tipologia contrattuale utilizzata, e s'impegnano a garantire che il personale inviato presso le case dell'Istituto sia effettivamente a conoscenza del contenuto del Codice Etico e si astenga dal realizzare comportamenti che si pongano in contrasto con il suo contenuto.

16.2 In caso di violazione del Codice Etico da parte del personale di cui al punto precedente, l'Istituto provvederà a notificare l'accaduto in forma scritta al legale rappresentante della persona giuridica cui è affidato il servizio, che dovrà adottare le opportune azioni correttive, la cui mancata ed ingiustificata attuazione costituisce inadempimento contrattuale.

Articolo 17

17.1 In tutte le case dell'Istituto delle Suore dell'Immacolata che erogano servizi diretti all'utenza esterna dovranno essere registrati i più rilevanti reclami segnalati dall'utenza o dal personale interno, indipendentemente dall'eventuale certificazione di qualità della struttura di riferimento.

17.2 L'evidenza dei reclami sarà messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, che li registrerà e valuterà in sede di audit.

17.3 I soli reclami che, in base alla valutazione dei superiori locali, contengono informazioni penalmente rilevanti o comunque relative a presunte violazioni al contenuto del Modello Organizzativo o del presente Codice Etico, dovranno essere trasmessi entro 10 giorni all'Organismo di Vigilanza.

Articolo 18

18.1 In tutte le scuole gestite dell'Istituto delle Suore dell'Immacolata vengono emessi il Piano dell'Offerta Formativa ed il Regolamento d'Istituto, secondo la normativa nazionale vigente.

18.2 Il rispetto del Piano dell'Offerta Formativa rientra nelle attività verificate dall'Organismo di Vigilanza in sede di audit, così come il Regolamento d'Istituto.

Articolo 19

19.1 L'attività di audit condotta dall'Organismo di Vigilanza si fonda sui seguenti principi ispiratori, diretti a garantire la completezza, l'imparzialità e l'efficacia dell'audit.

a) Comportamento etico

Durante l'audit di compliance sarà tenuto un comportamento basato su: fiducia, integrità, riservatezza e discrezione.

b) Presentazione imparziale

L'auditor riporterà fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni ed i rapporti di audit, riportando gli ostacoli significativi incontrati durante l'audit e le opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit.

c) Adeguata professionalità

Gli auditor baseranno il contenuto del rapporto di audit sulle conoscenze di cui dispongono a livello professionale, integrate con le informazioni registrate nel corso dell'audit.

d) Indipendenza

Gli auditor conserveranno uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell'audit per assicurare che le risultanze e le conclusioni dell'audit siano basate solo sulle evidenze dell'audit.

e) Approccio basato sull'evidenza

Le evidenze dell'audit saranno verificabili. Esse si baseranno su campioni di informazioni disponibili ed indicati nel rapporto di audit.

Articolo 20

20.1 Gli insegnanti devono impegnarsi in quei comportamenti che più concorrono ad ottenere il fine del loro servizio presso l'Istituto, quali la pazienza, la calma, la dolcezza, l'affabilità, l'allegria, la mansuetudine, la prudenza, la dissimulazione, la discrezione, la buona maniera, il pieno rispetto dell'indirizzo cattolico della scuola e del particolare carisma dell'Istituto.

20.2 Devono dedicarsi allo studio di tutte quelle cose che dovranno insegnare e non stancarsi mai nel miglioramento della preparazione culturale e pedagogica e dimostrare una grande attenzione agli alunni che sono loro affidati, studiando la loro indole e adattandosi al temperamento di ciascuno.

20.3 Tutti gli addetti della scuola, docenti e non docenti, devono prudentemente vigilare sugli alunni, sia in classe che nei momenti ricreativi, secondo quanto stabilito sul Regolamento d'Istituto. Gli insegnanti si devono rispettare l'uno con l'altro e si devono aiutare a vicenda con cordialità, s'impegnano nel creare tra loro un rapporto di collaborazione, allo scopo di ottenere una migliore e proficua azione educativa.

20.4 Gli insegnanti devono dare al superiore gerarchico esatta relazione di quanto avviene nelle classi e di quanto osservano di notevole nei riguardi degli alunni. Il superiore gerarchico, a sua volta, procede in armonia con i suoi superiori e con l'Organismo di Vigilanza per i fatti di possibile rilievo penale.

Articolo 21

21.1 Poiché l'anziano richiede molta carità e generosa dedizione, gli addetti all'assistenza degli anziani ne avranno cura con bontà e pazienza. Tale esercizio richiede grande prudenza ed imparzialità e, ove possibile, si procurino agli assistiti occupazioni secondo le loro capacità e compatibili con le loro forze.